

**DPC DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI****SERVIZIO:** Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA**UFFICIO:** Qualità dell'Aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico**OGGETTO:** Titolo III-bis parte II del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Integrata Ambientale. Rinnovo in variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii**DITTA:** Veco Fonderia Smalteria S.p.A.**Sede impianto:** Via Roma, 403 Martinsicuro (TE)**Attività svolta:** Produzione di getti di ghisa**Codice IPPC:** 2.4. "Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno"**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(DGR 469 del 24.06.15)****VISTA** la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;**VISTA** la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale;**VISTE** Le linee guida di riferimento, LG MTD "produzione e trasformazione di metalli non ferrosi", emanate con DM del 31 gennaio 2005 e pubblicate sul Suppl. Ord. della G.U. n. 135 del 13.06.2005 e le Brevi di riferimento "Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry" di maggio 2005.**RICHIAMATA** la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";**RICHIAMATE:**

- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento" che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto: "Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della Direttiva

96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica”;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione*”;
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008*”;

**VISTO** il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005*”.

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008*”.
- la DF3/78/04 che affida l’incarico di consulenza tecnico-scientifica all’Agenzia per la Tutela dell’Ambiente - ARTA - nell’ambito della Linea Progettuale 4 “Assistenza e consulenza alla Regione Abruzzo in materia di IPPC”;

**VISTA** la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;

**VISTO** il DM n. 272 del 13/11/2014 recante: “*Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*”;

#### **RICHIAMATE:**

- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte IIA del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n.310/29.06.09.
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 così come modificata dai provvedimenti n°191/26 del 21/02/2011 e n°246/26 del 18/10/2013, rilasciati alla Ditta Veco Fonderia smalteria S.p.A. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, per l’esercizio dell’impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403;

**DATO ATTO** che l’attività esercitata dal Gestore rientra fra le categorie di attività industriali di cui all’Allegato VIII alla parte II del D. Lgs 152/06, punto 2.4 . “*Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno*”;

**VISTA** la richiesta di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/2008 e ss.mm.ii della Ditta Veco Fonderia e Smalteria spa (TE) nella persona del Gestore dell'Impianto, del 14/04/13 trasmessa via pec, relativa alla "Produzione di getti di ghisa", sito in Via Roma Martinsicuro (TE);

**DATO ATTO** che, dopo aver verificata la documentazione e acquisite le integrazioni documentali necessarie, ai sensi del comma 3 dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è stato dato avvio del procedimento in data 30/08/2013, con nota prot. RA/213966.

**CONSIDERATO** che in data 28/01/14 avendo acquisito i dati sullo stato dell'arte dell'Azienda dai dovuti sopralluoghi ARTA, si è svolta la prima Conferenza dei Servizi per il rinnovo AIA nel corso della quale è stato richiesto alla ditta di fornire le integrazioni e i chiarimenti richiesti nel corso della seduta e nel "*documento ARTA che verrà fornito alla ditta*"

**VISTE** le relazioni istruttorie dell'ARTA prot.1486 del 06/02/14, le successive integrazioni della Ditta e la conseguente relazione ARTA prot. 4494/14 del 14/07/14.

**CONSIDERATO** che ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 29 del D. Lgs. 46/2014, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 07/01/2013 ed in corso sono convertiti in procedimenti di riesame, così come ribadito dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 22295 del 27/10/14 al punto 3b ovvero al punto 2) - II della determinazione DA13/9/2015 del Dirigente del Servizi Politiche Energetiche, Qualità dell'Aria e SINA.

**DATO ATTO** che si sono susseguiti numerosi provvedimenti relativi a controlli, diffide e richieste documentali che hanno implementato lo stato di conoscenza relativo al funzionamento della Ditta.

**TENUTO CONTO** di tutta la documentazione inviata dalla ditta, dagli Enti coinvolti nel procedimento, da ARTA e dai portatori di interesse in relazione alla Ditta VECO Fonderia e Smalteria spa e dei provvedimenti emanati dalla Regione ai fini della valutazione dell'esercizio dell'impianto, in particolare la Determina dirigenziale DA/13/259/26 del 15/05/15 che riporta: "*si evidenzia che, come rilevato da ARTA, l'emissione di nuove sostanze rispetto quanto già autorizzato determina una modifica sostanziale alle autorizzazioni in essere e quindi si fa obbligo alla ditta per la ripresa delle attività a dotarsi delle necessarie autorizzazioni ambientali e gestionali*".

**CONSIDERATO** che in data 16/06/15 si è svolta la seconda conferenza dei servizi nel corso della quale "*l'ARTA rileva che la documentazione agli atti del rinnovo della ditta non corrisponde allo stato attuale dell'impianto e pertanto la Conferenza stabilisce che deve essere ripresentata integralmente tutta la documentazione per il rinnovo, secondo la modulistica regionale, alla luce degli interventi/modifiche e di quanto verrà in questa sede rilevato. Detta documentazione dovrà essere inviata, ad integrazione e sostituzione della precedente, a tutti i soggetti che partecipano alla Conferenza dei Servizi. Essa dovrà essere comprensiva di una relazione dettagliata con la descrizione dell'impianto*".

**CONSIDERATO** che nel corso della medesima Conferenza dei servizi il verbale riporta:

- *In relazione al QRE, la valutazione dello stesso ha portato ad un parere di sostanzialità della modifica da parte di ARTA, anche sulla base della letteratura tecnica e Bref di settore. La ditta conferma di essere in procinto di presentare la richiesta di assoggettabilità a VIA.*
- *Il Sindaco ha dichiarato "che allo stato attuale dalla documentazione trasmessa dalla ASL non si evidenziano situazioni di pericolo per la salute pubblica".*



**VISTO** il Giudizio del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale n.2585 del 10/11/2015 (nota prot. RA/291945 del 19/11/15) che reca parere favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A. dandosi atto che *“ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale si ritengono non sostanziali le modifiche proposte. Resta impregiudicato l'esito del pendente procedimento di AIA, cui è demandata ogni determinazione in merito al rispetto dei limiti emissivi relativamente ad ogni matrice ambientale”*.

**VISTO** il Giudizio del CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale n.2597 del 15/12/15 con cui in relazione alle note del Comitato di difesa ambiente Martinsicuro e della nota del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche n. 297141 del 25/11/15, si *“dichiara di non avere altre comunicazioni a riguardo”*.

**VISTA** la nota del Servizio Valutazioni Ambientali del 16/12/15 prot. RA/317090, a firma del Direttore Generale della Regione, con cui si comunica che il Comitato CCR\_VIA ha ritenuto di non dover esprimere un nuovo parere, ribadendo, implicitamente, il Parere 2585 emesso nella seduta del 10/11/15, invitando il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'ARIA, SINA a riattivare, con sollecitudine del caso, il procedimento di propria competenza.

**VISTA** la relazione istruttoria dell'ARTA prot. 7871 del 28/12/15, e la successiva integrazione prot.115 del 09/01/16

Allegato a).

**VISTO** che in data 11/01/16 si è tenuta Conferenza dei Servizi che si è conclusa con parere favorevole al rilascio dell'AIA previa acquisizione di ulteriore documentazione da parte della ditta come esplicitato nel corso della seduta e nella relazione ARTA nonché previa acquisizione del parere definitivo del Comune circa la fattibilità dell'intervento di contenimento delle emissioni sonore e diffuse costituito da un capannone e relativo all'area di movimentazione materie prime.

Allegato b)

**DATO ATTO** che la memoria del Comitato Difesa Ambiente di Martinsicuro del 20/11/15 acquisita ai prot. reg. n. RA/310232 del 10/12/15 e RA/310221 del 10/12/15 è stata trasmessa a mezzo PEC a tutti i componenti della Conferenza dei Servizi in data 16/12/15 al fine di consentirne la valutazione nel procedimento amministrativo e che la stessa è stata integralmente riletta e discussa in sede di Conferenza dei Servizi del 11/01/16.

Allegato c1) e c2)

**VISTA** la nota del Comune di Martinsicuro del 15/01/15 prot. 1423 e successiva integrazione del 27/01/2016 afferente il parere favorevole definitivo in relazione alle superfici da realizzare presso la Ditta Veco;

Allegato d)

**VISTO** il parere ARTA prot. 302 del 21/01/16, inerente valutazioni sulla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta a seguito della conferenza dei servizi dell'11/01/16, così come aggiornato dal parere ARTA prot.415 del 26/01/16 assunto al prot. RA/17181 del 26/01/16.

Allegato e)

**VISTA** la documentazione inviata dalla ditta: datata 24/04/13 prot. RA/194730 del 30/07/13, datata 23/04/13 prot.RA/194356 del 30/07/13, datata 27/09/13 prot. RA/263600 e prot. RA/263634 del 24/10/13, datata 25/09/13 prot. RA/251581 del 11/10/13, datata 25/09/13 prot. RA/248610 e prot. RA/246731 del 07/10/13, datata 06/12/13 prot. RA/314794 del 16/12/13, datata 09/12/13 prot. RA/315295 del 16/12/13, datata 19/12/13 prot. RA/3827 del 07/01/14, datata 06/02/14 prot. RA/36617 del 06/02/14, datata 04/04/14 prot. RA/97193 del 07/04/14, datata 22/09/14 prot. RA/249986 del





24/09/14, datata 17/07/15 prot. RA/191082 del 21/07/15, datata 17/07/15 prot. RA/189767-Ra/189766-RA/189761-RA/189760-RA/189759-RA/189760-RA/189761-RA/189759-RA/189758-RA/189755 del 17/07/15, del 22/09/15 prot. RA/291853 e RA/291896 del 19/11/15, del 12/11/15 prot. RA/290967 del 18/11/15, del 08/01/16 prot. RA/3538 del 11/01/16, del 31/12/15 prot. RA/12539-RA/12530-RA/12490-RA/12569 del 20/01/16, del 15/01/16 prot. RA/11770-RA/11865 del 19/01/16, del 15/01/16 prot. RA/12750-RA/12772 del 20/01/15, del 18/01/16 prot. RA/12652 del 20/01/16, del 19/01/16 prot. RA/12660 del 20/01/16, del 21/01/16 prot. RA/16756 del 26/01/16, del 22/01/16 prot. RA/16852-RA/16814 del 26/01/16 e successive ulteriori note;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione della Ditta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e la dichiarazione sostitutiva del Gestore dell'impianto con la quale lo stesso certifica che nei propri confronti non sussistono le cause di divieti di cui all'art. 67 del D. Lgs 159/2011, trasmesse dal legale rappresentante della ditta con nota PEC del 25/01/2016;

**DATO ATTO** che la Ditta ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/08 dandone riscontro con le note assunta al prot. reg. RA/19318 del 28/01/2016;

**DATO ATTO** che i principi generali ispiratori dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 6 comma 16 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. sono soddisfatti e che la procedura è stata condotta nel rispetto della trasparenza e della tempestività del procedimento;

**DATO ATTO** che nulla osta al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii;

**RITENUTO** pertanto poter rinnovare il provvedimento AIA n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii alle condizioni riportate nel presente provvedimento;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

### **RILASCIA**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto, a seguito di Rinnovo in variante sostanziale

### **L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** art. 29-octies del D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.

alla Ditta Veco Fonderia smalteria S.p.A. con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del GESTORE, per l'esercizio dell'impianto di produzione di getti di ghisa sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403.

### **Art. 1**

**L'esercizio è consentito per una capacità di produzione massima di 20.000 t/anno di getti in ghisa**, in conformità alla richiesta di Autorizzazione. Il Gestore è tenuto a documentare il rispetto di detto valore annualmente: il controllo sulla capacità produttiva deve essere effettuato e documentato mediante due parametri, il quantitativo totale di ingresso delle materie prime (dati in ingresso delle materie prime) ed in uscita mediante le fatture di vendita dei getti prodotti; tali dati devono essere registrati con cadenza



mensile e riportati in appositi registri interni con autodichiarazioni del Gestore resi nelle forme di Legge. I materiali di scarto resi dai clienti esterni devono essere registrati a parte nel medesimo registro con la modalità dell'autodichiarazione del Gestore.

Il valore annuo comunque inferiore o uguale a 20.000 t/anno deve essere riportato nel report degli autocontrolli da trasmettersi annualmente. Il forno elettrico CIME può essere utilizzato esclusivamente come forno di mantenimento.

### Art. 2

Ai sensi dell'art.29-octies l'Autorità Competente riesamina periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale: in ottemperanza al comma 3 il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi dieci anni.

La ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, la ditta è tenuta a presentare domanda di riesame entro 6 mesi dalla data di detta pubblicazione, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza tenendo conto dell'adeguamento alle BAT conclusioni.

Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla citata domanda di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle condizioni definitive dell'assetto impiantistico della Ditta autorizzate con il presente provvedimento.

### Art. 3

Il Gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. La Ditta è tenuta ad esercire secondo quanto dichiarato nell'ETD definitivo agli atti e nelle planimetrie allegate allo stesso, risultante dalle varie integrazioni apportate, ultima trasmissione pec del 27.01.2016. La Ditta altresì deve effettuare nei tempi previsti tutti gli interventi stabiliti dal presente provvedimento.

### Art. 4

Gli adempimenti stabiliti dal presente provvedimento devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

### Art. 5

#### PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE E RUMORE

#### **1) Interventi da effettuare prima della riapertura ed in via transitoria nelle more della realizzazione di un nuovo capannone con materiale fonoisolante di cui al punto 2:**

##### **a) Interventi area stoccaggio e movimentazione rottami ferrosi.**

L'azienda deve adottare in via temporanea e **prima della riapertura** la soluzione proposta nel "Piano di risanamento acustico" (allegato 1) per la sola parte corrispondente a quanto deciso nella Conferenza di Servizi del 11/01/2016 e validazione tecnica nel parere ARTA del 26.01.2016 prot. 415. Nello specifico:

- deve posizionare 4 file di container per un totale di 12 come indicato nella "planimetria" (allegato 2). La Ditta deve provvedere a sigillare i punti di contatto dei vari container che devono essere chiusi sui sei lati.

- deve provvedere alla trasmissione della certificazione della conformità dell'intervento realizzato con quanto proposto inviandone copia all'ARTA ed all'Autorità Competente entro 15 giorni dall'allestimento.

Sulla base degli esiti delle misurazioni eseguite dalla ditta, che dovranno essere effettuate **entro 15 giorni dalla riapertura** e tempestivamente inviate ad ARTA e Regione, ARTA verificherà l'eventuale necessità di prevedere, da parte della ditta, al riempimento dei cassoni con materiale fonoisolante per contenere eventuali fenomeni di risonanza. I rilievi acustici dovranno essere effettuati sia in periodo diurno sia in periodo notturno secondo le modalità proposte dalla Ditta stessa in data 22.01.2016, con centralina di rilevamento automatico con tecnica in continuo per un tempo di misura pari a 7 gg e con tempo di campionamento pari ad 1/32 sec.

L'intervento del posizionamento dei container **deve essere effettuato prima della riattivazione dell'impianto** ed il posizionamento dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli paesaggistici previsti dalla Legge ed essere autorizzato secondo la normativa edilizia vigente dal Comune.

Nelle more di realizzazione del capannone di cui al punto successivo le emissioni diffuse dovranno essere abbattute tramite adeguata irrorazione.

Le lavorazioni più rumorose (movimentazione con organo semovente – frantumazione di materiali – scarichi di materie prime) devono comunque essere praticate in orari conformi al riposo delle persone (quindi **non** nel periodo 22.00 – 6.00).

## **b) Interventi area caricamento forni.**

### **Interventi da effettuare prima della riapertura**

La Ditta deve installare **prima della ripresa dell'attività produttiva** un anemometro ubicato in corrispondenza della direttrice est ovest presso il capannone che ospita i forni; l'ubicazione dovrà essere preventivamente concordata con ARTA. Detto anemometro deve essere dotato di un dispositivo di registrazione dei dati in continuo.

## **c) compartimentazione dell'area fusoria e di spillaggio dei forni rotativi**

La ditta prima del riavvio deve realizzare la compartimentazione dell'area fusoria e di spillaggio dei forni rotativi e di quelli elettrici nonché della produzione di ghisa sferoidale: la compartimentazione deve essere garantita **prima della riapertura dell'impianto**.

## **d) altri interventi**

- 1) Per tutto lo stabilimento si prescrive che le finestre rotte vengano riparate prima della riapertura dell'impianto. Analogamente devono essere chiuse tutte le aperture/estrattori che possono costituire zone di diffusione delle emissioni degli impianti;
- 2) Lo stoccaggio di materiale polverulento, sia costituito da rifiuti che da materie prime o intermedie, non deve essere effettuato in aree esterne. Lo stoccaggio delle materie prime dovrà avvenire conformemente alla planimetria prodotta dalla Ditta (Allegato 3) e datata 21/01/2016;
- 3) E' fatto divieto all'azienda di effettuare operazioni di frantumazione o riduzione volumetrica di materie prime sui piazzali esterni. Tale operazione deve essere effettuata nell'area denominata MP10 dell'allegato 3 le cui aperture dovranno essere **chiuse prima della riapertura** dell'impianto e tenute chiuse durante le operazioni.
- 4) L'intervento "B" del Piano di risanamento acustico relativo alla parete insonorizzata scambiatore calore deve essere realizzata **entro il 10/02/2016** e nel rispetto di tutte le norme.
- 5) Gli interventi di progetto denominati "C", "D" di cui alla documentazione di Luglio 2015 riguardanti rispettivamente "impianto di aspirazione ritorno terre HWS realizzazione schermo acustico sottile, con lunghezza 2,5+3m e altezza 2m, in pannelli acustici MEC.W.A 100, supportati da struttura metallica HEA 120 impiastrati in cordolo on c.a." e "Impianto di raffreddamento torre evaporativa".



realizzazione schermo acustico sottile, con lunghezza 2,5+9m ed altezza 2 m. , in pannelli acustici MEC.W.A 100, supportati da struttura metallica HEA 120 impiastri in cordolo on c.a.”, devono essere realizzati **entro e non oltre dicembre 2016**.

- 6) La ditta deve effettuare le operazioni di scarico e movimentazione materie prime e rifiuti al coperto ed al chiuso.

**Interventi da effettuare successivamente alla riattivazione dell'impianto e nel periodo transitorio entro 80 giorni dal rilascio dell'AIA:**

- 7) Il capannone che ospita la zona caricamento forni, attualmente aperto su due lati, deve essere completamente ed efficacemente compartimentato su tutti i lati (allegato 4), utilizzando materiali di tamponatura fonoisolanti e porte con apertura automatica a chiusura rapida, precisando che gli interventi di insonorizzazione devono essere effettuati anche per l'intera parete del lato SUD. Deve essere realizzata una ulteriore aspirazione avente funzione di ricambio d'aria generale che convogli l'aria verso il punto di emissione E27, previo filtraggio nell'attuale filtro a maniche.

Gli interventi devono essere realizzati entro **ottanta giorni dal rilascio dell'AIA**.

Al completamento di tale intervento, la ditta dovrà entro 15 giorni lavorativi, effettuare rilievi acustici sia in periodo diurno che notturno, con stesse modalità indicate al punto 3.

Al completamento dell'intervento in argomento (realizzazione compartimentazione con materiale fonoisolante dell'area caricamento forni) la ditta dovrà entro 15 giorni lavorativi, effettuare i rilievi acustici sia in periodo diurno sia in periodo notturno secondo le modalità proposte dalla Ditta stessa in data 22.01.2016, con centralina di rilevamento automatico con tecnica in continuo per un tempo di misura pari a 7 gg e con tempo di campionamento pari ad 1/32 sec. La Ditta deve trasmettere all'ARTA e all'Autorità Competente le risultanze entro 5 giorni. L'azienda dovrà verificare il rispetto dei valori limite di immissione, emissione e differenziale (ove applicabile) stabiliti nella classificazione acustica comunale. I punti di misura dovranno essere preventivamente comunicati ad ARTA, inviando apposita planimetria. Si chiarisce che il limite differenziale deve essere verificato per gli impianti nuovi o modificati, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DMA 11.12.1996, come chiarito dalla circolare MATTM 6/9/2004.

L'azienda, **contestualmente alla prima riaccensione dei forni rotativi**, è tenuta ad effettuare la misurazione della velocità di cattura delle cappe esposte al vento ed ad inviare i relativi dati ad ARTA e Servizio Regionale competente entro lo stesso giorno.

L'attività produttiva dovrà essere sospesa quando la velocità del vento supera il valore della minima velocità di cattura dei dispositivi installati. Pertanto la ditta deve dotarsi di una procedura operativa scritta che preveda la sospensione della carica dei forni nel caso in cui la velocità del vento superi la velocità minima di cattura e registrare sul modulo di carica forno, la velocità rilevata nel momento in cui avviene la carica.

- 8) **Interventi da effettuare successivamente alla riattivazione dell'impianto in via definitiva:**

La ditta deve realizzare interventi atti alla chiusura dell'area di stoccaggio e movimentazione rottami ferrosi, realizzando un nuovo capannone con materiale fonoisolante e porte a chiusura rapida e automatica, così come dalla documentazione trasmessa dal comune (**ALLEGATO d**), nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- entro 90 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta è tenuta a propria cura a presentare il progetto definitivo completo e corredato di tutta la documentazione necessaria al Comune, il quale si impegna ad indire una riunione preliminare per definire l'iter istruttorio;
- La Ditta deve realizzare il capannone stesso entro 180 giorni dal rilascio del permesso di costruire da parte del Comune.





Le pareti del predetto capannone devono garantire almeno le medesime proprietà fonoisolanti della barriera di cui all'intervento A2 previsto nel Piano di risanamento acustico prodotto dalla ditta in data 17/07/15 (prot. RA/189758). Le caratteristiche dei materiali fonoisolanti da utilizzarsi per il contenimento delle emissioni sonore dovranno essere attestate nel progetto mediante apposite Schede Tecniche da trasmettere all'A.C. ed all'ARTA contestualmente alla presentazione del progetto.

## Art.6

### EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la planimetria relativa ai punti di emissione in atmosfera si rimanda agli allegati denominati "*Planimetrie delle emissioni in atmosfera*" allegato 5a e "*Particolare delle emissioni in atmosfera*" allegato 5b

- 1) i seguenti valori tabellari costituiscono i valori di concentrazione limite massimi consentiti per ciascun parametro.  
Nella tabella 1 è inoltre riportata la frequenza dei controlli stabiliti.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI  
Tabella1

VECO Fondazioni S.p.A.  
L'Amministrazione  
*[Signature]*

**VECO SPA – QRE**

**SOLO EMISSIONI ATTIVE**


Caratteristiche tecniche emissioni in atmosfera – (AGGIORNAMENTO 27/01/2016)

PUNTO DI EMISSIONE		Emissioni convogliate													
		note	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Frequenza analisi
Nuova numerazione					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a			
<b>E6</b>	EMISSIONE ATTIVA	Aspirazione granigliatrice 3-4	8	11.600	16	220	25	Filtro a maniche	Polveri	10	0,116	408,3	0,8 m circolare	ANNUALE	
											0,0580	204,2			ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)
<b>E10</b>	EMISSIONE ATTIVA	Molatrice MAUS sabbiatrice	9	3.700	8	220	25	Filtro a maniche	Polveri	15	0,0555	97,68	0,5 m circolare	ANNUALE	
											0,0185	32,56			ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)



VECO Fondazioni S.p.A.  
L'Amministrazione  
*[Signature]*

												ANNUALE	
<b>E15</b> <b>(F2)</b>	EMISIONE ATTIVA	Filtro impianto abbattimento fumi (cappe aspirazione area "compartimentata" forni elettrici C7, C8, C8a, C8b, C9, C10  (cappa lato caricamento forni rotativi C2 - C3)  (cappa linea colata HWS C12)  (cappa trattamento GS a filo C11)	18	30.000	24	220	100	Filtro a maniche	Polveri	20	0,6	3168	ANNUALE
									Fe (FeO)	5	0,15	792	ANNUALE
									NOx	50	1,5	7920	ANNUALE
									CO	200	6	31680	ANNUALE
									Metalli (Cd, Ni, Pb, As, Cu, Cr, Sn)	0,5 (somma)	0,015	79,2	ANNUALE
									Zn	0,5	0,015	79,2	ANNUALE
									TOC	10	0,3	1584	ANNUALE
									Mg e suoi composti	0,5	0,015	79,2	ANNUALE
									SOV Cl. I	1	0,03	158,4	ANNUALE
									SOV Cl. I+II	5	0,15	792	ANNUALE
									SOV Cl. I+II+III+IV+V	20	0,6	3168	ANNUALE
									IPA	0,01	0,0003	1,58	*
									Benzene	0,5	0,015	79,2	ANNUALE
									Fenolo	2	0,06	316,80	ANNUALE
Formaldeide	2	0,06	316,80	ANNUALE									
Ammoniaca	5	0,15	792	ANNUALE									
<b>E17</b>	EMISIONE ATTIVA	Aspirazione sabbiatrici	15	18.000	24	220	25	Filtro a maniche	Polveri	10	0,18	950,40	ANNUALE
									Fe (FeO)	5	0,09	475,20	ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)




<b>E21</b>	EMISSIONE ATTIVA	Aspirazione raffreddatore SCHENK e distaffatore HWS	15	100.000	24	220	25	Filtro a maniche	Polveri	10	1	5280	1,6 m circolare	ANNUALE
												2640		ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)
<b>E25</b>	EMISSIONE ATTIVA	Aspirazione ritorno terre HWS	15	104.100	24	220	30	Filtro a maniche	Polveri	10	1,041	5496,48	1,4 m circolare	ANNUALE
												2748,24		ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)
<b>E27</b> (F1 nuova emissione)	EMISSIONE ATTIVA	Filtro impianto abbattimento deposito scoria (cappa deposito scorie C1)	8	15.000	24	220	80	Filtro a maniche	Polveri	10	0,15	792	0,5 m circolare	ANNUALE
												396		ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)
												39,6		*
					0,5 (somma)				Metalli (Cd, Ni, Pb, As, Cu, Cr, Zn, Sn)		0,0075			






Emissioni convogliate														
PUNTO DI EMISSIONE		Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Frequenza analisi
Nuova numerazione	note				h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
<b>E28</b> <b>(F3</b> nuova emissione)	EMISSIONE ATTIVA	Filtro impianto abbattimento FORNI ROTATIVI  (cappa lato spillaggio forni rotativi C4, C4a, C5, C5a)  (cappa da area "compartimentata" riempimento siviera zona transito ghisa C6)	10	40.000	24	220	100	Filtro a maniche	Fe (FeO)	5	0,2	1056	1 m circolare	ANNUALE
									Σ (Pb, Mn, Cu, V, Sn e composti)	0,5	0,02	105,6		ANNUALE
									Cd e composti	0,1	0,004	21,12		ANNUALE
									Σ (Cr <sub>v</sub> , Ni, Co, As e composti)	0,5	0,02	105,6		ANNUALE
									Zn	0,5	0,02	105,6		ANNUALE
									HF	3	0,12	633,6		*
									HCl	10	0,4	2112		*
									TOC	10	0,4	2112		ANNUALE
									IPA	0,01	0,0004	2,112		*
									Benzene	2	0,08	422,4		ANNUALE
									PCB diossina simili	0,1 ng/Nmc	-	-		*
									SOx	100	4	21120		ANNUALE
									NOx	150	6	31680		ANNUALE
									Polveri	10	0,4	2112		ANNUALE
Silice libera cristallina	0,5	0,02	105,6	*										
CO	30	1,2	6336	ANNUALE										
PCDD+PCDF	0.1 ng TEQ/Nm3	-	-	*										




VECO Tecnico  
L. Ammirati  
*[Signature]*

PUNTO DI EMISSIONE		Emissioni convogliate												
Nuova numerazione	note	Provenienza impianto	Altezza m	Portata Nmc/h	Durata emissione		T °C	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazioni autorizzate mg/Nmc	Flusso di massa		Diametro e forma del punto di emissione	Frequenza analisi
					h/gg	gg/a					kg/h	kg/a		
<b>E29</b>		[CAMINO DI EMERGENZA FORNI ROTATIVI (bypass in caso di emergenza a seguito di guasto all'impianto di aspirazione, depurazione E28 (F3))]	13,4	Tiraggio naturale					Fe (FeO)	5	-	-	1,00 m circolare	-
									$\Sigma$ (Pb, Mn, Cu, V, Sn e composti)	0,5	-	-		-
									Cd e composti	0,1	-	-		-
									$\Sigma$ (Cr <sub>VI</sub> , Ni, Co, As e composti)	0,5	-	-		-
									Zn	0,5	-	-		-
									HF	3	-	-		-
									HCl	10	-	-		-
									TOC	10	-	-		-
									IPA	0,01	-	-		-
									Benzene	2	-	-		-
									PCB diossina simili	0,1 ng/Nmc	-	-		-
									SOx	100	-	-		-
									NOx	150	-	-		-
									Polveri	10	-	-		-
									Silice libera cristallina	0,5	-	-		-
CO	30	-	-	-										
PCDD+PCDF	0,1 ng TEQ/Nm3	-	-	-										
<b>E30 (F4)</b> (ex-emissione E22)		Filtro abbattimento servizio impianto terra	18	51.000	24	220	25	Filtro a maniche	Polveri	10	0,51	2692,8	0,9 m circolare	ANNUALE
									Fe (FeO)	5	0,255	1345,4		ANNUALE (solo con polveri >5mg/Nmc)



S1 SILOS	SABBIA PRERIVESTITA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S2 SILOS	SABBIA PRERIVESTITA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S3 SILOS	SABBIA PRERIVESTITA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S4 SILOS	NERO MINERALE	Emissione non soggetta a controlli periodici
S5 SILOS	BENTONITE	Emissione non soggetta a controlli periodici
S6 SILOS	SABBIA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S7 SILOS	SABBIA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S8 SILOS	SABBIA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S9 SILOS	SABBIA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S10 SILOS	NERO MINERALE	Emissione non soggetta a controlli periodici
S11 SILOS	BENTONITE	Emissione non soggetta a controlli periodici
S12 SILOS	SABBIA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S13 SILOS	SABBIA DI RECUPERO	Emissione non soggetta a controlli periodici
S14 SILOS	SABBIA DI RECUPERO	Emissione non soggetta a controlli periodici
S15 SILOS	SABBIA RIGENERATA	Emissione non soggetta a controlli periodici
S16 SILOS	SABBIA RIGENERATA	Emissione non soggetta a controlli periodici
G1 - GRUPPO ELETTROGENO	Diesel - Potenza: kW 153	Emissione non soggetta a controlli periodici ai sensi del art. 272 c. 1 lettera bb), Dlgs 152/06
G2 - GRUPPO ELETTROGENO	Diesel - Potenza: kW 193	Emissione non soggetta a controlli periodici ai sensi del art. 272 c. 1 lettera bb), Dlgs 152/06
G3 - GRUPPO ELETTROGENO	Diesel - Potenza: kW 193	Emissione non soggetta a controlli periodici ai sensi del art. 272 c. 1 lettera bb), Dlgs 152/06
T1 - IMPIANTO TERMICO USO CIVILE	Metano - Potenza: kW 240	Emissione soggetta a quanto disposto nel Titolo II della Parte V del Dlgs 152/06
T2 - IMPIANTO TERMICO USO CIVILE	Metano - Potenza: kW 34,3	Emissione soggetta a quanto disposto nel Titolo II della Parte V del Dlgs 152/06
T3 - IMPIANTO TERMICO USO CIVILE	Metano - Potenza: kW 74,8	Emissione soggetta a quanto disposto nel Titolo II della Parte V del Dlgs 152/06
T4 - IMPIANTO TERMICO USO PRODUTTIVO	Metano - Potenza: kW 244,2	Emissione non soggetta a controlli periodici ai sensi del art. 272 c. 1 Dlgs 152/06

\* L'azienda effettuerà il campionamento dell'inquinante non appena attivato l'impianto a seguito dell'approvazione del QRE presentato. In caso di risultato analitico inferiore al limite di rilevanza del metodo, tale campionamento non verrà poi più ripetuto negli anni successivi.



## Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti è quella prevista dalle **LG MTD-Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale , Serie Generale, n.135 del 13 giugno 2005.

### *Ulteriori prescrizioni*

- 1) L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione riportate nel QRE di cui alla tabella 1.
- 2) L'esercizio degli impianti deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione.
- 3) Sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
- 4) in aggiunta alle aspirazioni localizzate il gestore deve provvedere alla piena ed efficace compartimentazione dei locali nei quali sono presenti emissioni diffuse. Come stabilito dal BREF, occorre che l'azienda provveda a chiudere tutti gli impianti connessi con formatura ("enclose all the unit operations of the sand plant (vibrating screen, sand dedusting, cooling, mixing operations)"). L'azienda deve convogliare verso l'esterno, installando altresì idonei sistemi di abbattimento, tutte le emissioni diffuse di cui è tecnicamente possibile effettuare il convogliamento in base alle BAT, come disposto dall'art. 270 c. 1 D. Lgs. 152/06.
- 5) Al fine di ridurre le emissioni diffuse e incontrollate di polveri, il gestore **deve presentare entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA**, un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma da validarsi da parte dall'A.C. ed all'ARTA per l'ulteriore riduzione delle emissioni diffuse, che contenga i seguenti interventi:
  - per gli impianti di recupero della terra di fonderia proveniente dalla distaffatura delle forme a verde, tutto l'impianto (in particolare le tramogge, la macchina molazzatrice, le congiunture dei punti di carico e scarico dei nastri trasportatori ed i nastri) deve essere chiuso e dotato di un sistema di aspirazione localizzata collegato ad idonei sistemi di abbattimento;
  - l'attività di soffiaggio con aria compressa per pulire gli stampi deve essere sostituita con aspirazione;
  - la chiusura dei nastri trasportatori, elevatori a tazze ed altri dispositivi per la movimentazione di materiale polverulento all'interno ed all'esterno dei reparti;
  - deposito scorie: completa compartimentazione del manufatto in cemento deputato al deposito scorie al fine di assicurare l'efficacia del convogliamento;
  - la recinzione perimetrale della fabbrica deve essere adeguata al fine di contribuire al contenimento delle emissioni sonore e diffuse, e devono essere effettuati i necessari interventi di manutenzione laddove la stessa non sia integra o sia ammalorata.
- 6) **Entro 120 gg dall'avvio dell'impianto** la ditta deve trasmettere ad ARTA i risultati di un ulteriore monitoraggio del punto di emissione E15 nelle condizioni più gravose dell'impianto di produzione, ovvero con produzioni che rappresentino il massimo di emissioni di sostanze organiche legate al quantitativo di anime presenti nella forma. A seguito di detto monitoraggio ARTA si esprimerà sulla necessità di integrare il sistema di abbattimento al fine di attenuare eventuali emissioni generate dalla fase di colata (tipo Scrubber o carbone attivo).



- 7) La Ditta deve presentare entro il 30.06.2016 un Piano sulla dismissione o utilizzazione di tutti gli impianti inattivi e comunicare quali siano le emissioni inattive che intende mantenere nel QRE. I camini preventivamente autorizzati e inattivi per alcuni periodi dell'anno, dovranno recare la cartellonistica indelebile riportante la dicitura "n. camino, impianto inattivo" e la loro riattivazione deve essere preceduta da comunicazione e marcia controllata o di espletazione di opportune procedure autorizzative in caso di eventuale modifica dei camini stessi.
- 8) Tutta la strumentazione a servizio delle aspirazioni deve essere visualizzabile in campo e deve essere possibile verificare quali e quante aspirazioni siano in funzione qualora a uno stesso camino siano connesse più aspirazioni.
- 9) Entro 180 giorni la ditta deve prevedere, quale piano di miglioramento, che le fasi produttive con caratteristiche tecniche simili che generano effluenti gassosi aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee siano connesse a punti di emissione dedicati e distinti.
- 10) I filtri a maniche devono essere muniti di misuratori di pressione differenziale. Eventuali anomalie di funzionamento devono generare un allarme ottico e sonoro.

## Punti di prelievo

### 11) Accesso

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche). L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere

utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati.

La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

## 12) Caratteristiche dei punti di prelievo

Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizioni di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad altezza di almeno 1 m, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate dall'ARTA che può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

### **Indicazioni generali nel caso in cui non è tecnicamente possibile prevedere il previsto numero di diametri a monte e a valle.**


Per i camini esistenti, talvolta non è tecnicamente possibile realizzare la sezione di campionamento alle distanze sopra citate; in tali situazioni vengono richieste alla ditta delle verifiche supplementari per valutare l'omogeneità del flusso, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008

Il camino può considerarsi campionabile a condizione che si effettui il campionamento nel rispetto delle condizioni e modalità indicati nelle citate norme, pur non sussistendo il numero minimo di diametri a monte e a valle del punto di campionamento.

Ad ogni buon conto, gli esiti di tali verifiche e l'equipaggiamento dei camini in generale dovranno essere preventivamente descritti, presentando un'apposita relazione al personale del Distretto ARTA territorialmente competente per i controlli.

### **Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite autorizzati.**

- La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
- Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al



tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.

- La conformità ai Valori Limite di Emissione sarà verificata in riferimento alla condizione di esercizio più gravosa che per ogni cammino la ditta dovrà individuare e comunicare.
- Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse superamento dei valori limite autorizzati, dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Chieti e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento).

### Art.7

### EMISSIONI IDRICHE E ACQUE METEORICHE

Per la planimetria relativa alla rete idrica si rimanda agli allegati "Planimetria rete di convogliamento delle acque meteoriche" Allegato 6a, "Nuovo layout area attività sporcanti" Allegato 6b, "Planimetria delle vasche di raccolta e dei flussi delle acque meteoriche" Allegato 6c

Approvvigionamento idrico				
Fonte	Volume acqua totale annuo (2014)		Uso domestico (mc)	Altri usi (mc)
	Processo mc	Raffreddamento mc		
Acquedotto		3.410	1.184	
Pozzo (stima)		-	-	1.200
Acque meteoriche	22.484			

- Non sono presenti scarichi industriali derivanti dal ciclo produttivo.
- Gli scarichi sono solo di tipo domestico e recapitano in fognatura comunale.
- Le acque meteoriche sono accumulate in vasche di raccolta per poi essere utilizzate nei processi produttivi e non possono essere scaricate.

**prescrizioni :**

1. E' fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. I limiti da rispettare per gli scarichi domestici sono quelli riportati in tab. 3 all. 5 D.lgs. 152/2006 relativamente allo scarico in rete fognaria.
3. Devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione.
4. Nel report annuale, le voci che costituiscono il bilancio idrico (consumi idrici per fase lavorativa e quantitativi di acque meteoriche effettivamente riutilizzati) devono essere misurate e non stimate anche al fine di disporre delle informazioni utili ad valutare i consumi specifici ed individuare le idonee modalità di risparmio della risorsa idrica.

5. L'azienda deve installare dei contatori atti a misurare tutte le voci del proprio bilancio idrico sulle seguenti utenze: preparazione terre, raffreddamento forni elettrici, bagnatura piazzali, raffreddamento fusioni. La ditta deve fornire i dati misurati con cadenza annuale. **I dati misurati devono essere forniti unitamente al report annuale.**

### **Acque meteoriche e da dilavamento**

L'azienda deve presentare **entro il 10/02/16**, un certificato di regolare esecuzione e collaudo dello stato di fatto delle rete delle acque meteoriche con verifica idraulica, facendo riferimento alla planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche aggiornata, sulla base altresì delle ulteriori planimetrie che dovranno essere trasmesse all'A.C. ed all'ARTA riportanti i profili idraulici dei pozzetti ovvero le stazioni di sollevamento intermedie necessarie a far confluire le acque meteoriche verso la vasca. Dovrà riguardare le informazioni afferenti l'impermeabilizzazione, le pendenze, i cordoli, la capacità di deflusso e di contenimento dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche.

Come dichiarato dalla Ditta nella Conferenza di Servizi dell'11/01/2016, le acque meteoriche in eccesso rispetto alle portate riutilizzate in produzione vengono smaltite come rifiuto.

#### **Prima della riapertura dell'impianto la Ditta deve:**

1. Identificare, contrassegnandole opportunamente, le tubazioni presenti nello stabilimento.
2. Devono essere adeguate le pendenze atte a far confluire le acque meteoriche verso la vasca di prima pioggia. La suddetta vasca che deve essere idraulicamente separata dalle altre vasche per tenere separate le acque di prima pioggia da quelle eccedenti.
3. I cordoli di contenimento debbono escludere, anche in caso di eventi meteorici molto intensi, che le acque meteoriche possano confluire sulle aree verdi all'interno o all'esterno dello stabilimento.
4. Il piazzale dovrà essere tenuto pulito e non si potranno stoccare all'esterno né materie prime polverulente né rifiuti.
5. La vasca di prima pioggia deve essere tenuta di norma vuota, in modo da essere disponibile per gli eventi meteorici: al termine dell'evento meteorico, la stessa sarà svuotata nei tempi più brevi e comunque non oltre 72 ore dalla conclusione dello stesso, mediante un sistema automatico che invierà le acque al riutilizzo interno previo idoneo trattamento. **Entro 30** giorni l'azienda deve inviare la procedura tecnico-gestionale con cui assicura quanto indicato, sottoponendolo all'A.C. ed ARTA. Nei casi in cui l'impianto è fermo e, pertanto, non si potranno riutilizzare le acque meteoriche nel ciclo produttivo, l'azienda dovrà comunque svuotare la vasca di prima pioggia entro 72 ore dal termine degli eventi meteorici. Qualora tutti gli altri volumi di contenimento delle acque di processo aziendali non fossero disponibili, l'azienda gestirà tali acque come rifiuto e dovrà esserne data comunicazione all'Arta.
6. La suddetta vasca di prima pioggia dovrà essere dotata di bypass, da utilizzare in caso di riempimento della vasca stessa. Le acque eccedenti la prima pioggia dovranno essere separate attraverso un pozzetto di bypass a monte della vasca. Dopo il bypass dovrà essere posizionato un pozzetto campionabile ed un sistema in grado di misurare i volumi di acque eccedenti la prima pioggia inviati alle altre vasche.
7. L'azienda dovrà sottoporre a manutenzione periodica almeno annuale le vasche utilizzate per il contenimento delle acque meteoriche, provvedendo a vuotarle, pulirle, verificarne integrità e ripristinare la tenuta. I relativi fanghi di pulizia dovranno essere smaltiti come rifiuto, previa caratterizzazione. L'azienda dovrà annotare su apposito registro, da mettere a disposizione degli enti di controllo, gli interventi effettuati, i rifiuti prodotti e le eventuali azioni di manutenzione intraprese.
8. Si ritiene che le acque di prima pioggia, dopo idoneo trattamento di sedimentazione/disolazione, debbano essere sottoposte a caratterizzazione immediatamente dopo la riapertura dell'impianto al fine di verificarne la compatibilità all'utilizzo interno.



## Art. 8 RIFIUTI

Per la planimetria relativa alle aree di stoccaggio dei rifiuti si rimanda all'allegato "Planimetria deposito temporaneo rifiuti" (Allegato 7).

L'azienda nella gestione dei rifiuti si avvale delle disposizioni previste lett. m – comma 1 art. 183 del D. Lgs 152/06 inerenti il deposito temporaneo di rifiuti.

### Ulteriori prescrizioni

1. Almeno una volta l'anno il Gestore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di tutti i rifiuti prodotti laddove necessaria
2. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
3. Recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
4. Lo stoccaggio di rifiuti liquidi deve avvenire in un serbatoio fuori terra che deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.
5. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente.
6. Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento.
7. I recipienti mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.
9. I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti.
10. Ogni qualvolta si verifichi la necessità di gestire rifiuti diversi da quelli elencati in sez. G3 dell'ETD (agli atti) il Gestore deve comunicare preventivamente all'autorità competente e Dipartimento Provinciale ARTA le seguenti informazioni: codice CER, descrizione del

rifiuto, modalità di stoccaggio e stralcio della planimetria riportante l'ubicazione dello stoccaggio del rifiuto.

Si fa riferimento alla Sezione G dell'Elaborato Tecnico Descrittivo.

**L'azienda deve rispettare le seguenti condizioni:**

11. Il gestore deve registrare costantemente i quantitativi di terra di fonderia che entrano nell'impianto come materia prima ed il corrispondente quantitativo di rifiuti costituiti da terre di fonderia esauste che viene smaltito. Tali dati, riferiti all'anno, devono essere riportati nel report annuale.
12. Le terre di fonderia e tutti i rifiuti polverulenti devono essere contenuti in idonei big bags chiusi e non depositati né inviati agli impianti finali sfusi.
13. I rifiuti liquidi devono essere stoccati in contenitori idonei, posti all'interno di bacini di contenimento, in area coperta.
14. Le aree di deposito dei rifiuti e quelle adibite a deposito di materie prime devono essere distinte in modo chiaro, separate opportunamente, mediante apposizione di barriere fisiche e idonea cartellonistica, posizionate nelle medesima zona, adibite rispettivamente a deposito sfuso di rifiuti costituiti da materiali ferrosi e a stoccaggio di materie prime sfuse di rottami ferrosi e di ghisa.
15. In relazione al "deposito temporaneo" di cui al D.lgs.152/2006, il gestore, prima dell'inizio dell'attività, deve indicare il criterio di cui intende avvalersi (temporale/quantitativo).
16. In merito alla natura giuridica dell'impianto recupero terre si prende atto della dichiarazione della ditta del 31.12.2015.




**Art.9  
ULTERIORI PRESCRIZIONI**

**a) PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**


Il Gestore dell'impianto esegue i controlli analitici da effettuare a proprio carico con la frequenza eventualmente prevista negli articoli del presente provvedimento. Inoltre è tenuto al rispetto del seguente piano di monitoraggio e controllo:

**Scheda J.1. Emissioni in atmosfera**

Punto emissione	Parametro	Modalità di controllo		MONITORAGGIO INQUINANTI		Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
		continuo	discontinuo	Metodo di misura			
E6	Polveri		X	UNI EN 13284-1		Semestrale	Registro delle emissioni
	Fe (FeO)		X			Semestrale	Registro delle emissioni
E10	Polveri		X	UNI EN 13284-1		Semestrale	Registro delle emissioni
	Fe (FeO)		X			Semestrale	Registro delle emissioni
	Polveri		X	UNI EN 13284-1		Semestrale	Registro delle emissioni
	Fe (FeO)		X			Semestrale	Registro delle emissioni
E15	CO		X	EN 15058 (equivalente a ISO 12039)		Semestrale	Registro delle emissioni
	NOx		X	UNI 10878		Semestrale	Registro delle emissioni
	Metalli (Cd, Ni, Pb, As, Cu, Cr, Sn)		X	UNI EN 14385		Semestrale	Registro delle emissioni
	Zn		X			Semestrale	Registro delle emissioni
	TOC		X	UNI EN 14385 (estensione)		Semestrale	Registro delle emissioni
	Mn e suoi composti		X	UNI EN 12619		Semestrale	Registro delle emissioni
	SOV Cl. I		X	UNI EN 14385		Semestrale	Registro delle emissioni
	SOV Cl. I+II		X	UNI EN 13649		Semestrale	Registro delle emissioni
	SOV Cl. I+II+III+IV+V		X	UNI EN 13649		Semestrale	Registro delle emissioni
	IPA		X	UNI EN 13649		Semestrale	Registro delle emissioni
E17	Benzene		X	UNI EN 1948-1 + ISO 11338-1-2		Semestrale	Registro delle emissioni
	Fenolo		X	UNI EN 13649		Semestrale	Registro delle emissioni
	Formaldeide		X	NIOSH n. 2546		Semestrale	Registro delle emissioni
	Ammoniaca		X	NIOSH n. 2016		Semestrale	Registro delle emissioni
	Polveri		X	Metodo UNICHIM n. 632		Semestrale	Registro delle emissioni
	Fe (FeO)		X	UNI EN 13284-1		Semestrale	Registro delle emissioni
	Polveri		X			Semestrale	Registro delle emissioni
	Fe (FeO)		X	UNI EN 13284-1		Semestrale	Registro delle emissioni



E25	Polveri			X	UNI EN 13284-1	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Fe (FeO)			X		Semestrale	Registro delle emissioni	
E27	Polveri			X	UNI EN 13284-1	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Fe (FeO)			X		Semestrale	Registro delle emissioni	
	Metalli (Cd, Ni, Pb, As, Cu, Cr, Zn, Sn)			X	UNI EN 14385	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Fe (FeO)			X		Semestrale	Registro delle emissioni	
	$\Sigma$ (Pb, Mn, Cu, V, Sn e composti)			X	UNI EN 14385	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Cd e composti			X	UNI EN 14385	Semestrale	Registro delle emissioni	
	$\Sigma$ (CrVI, Ni, Co, As e composti)			X	UNI EN 14385	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Zn			X	UNI EN 14385 (estensione)	Semestrale	Registro delle emissioni	
	HF			X	UNI 10787	Semestrale	Registro delle emissioni	
	HCl			X	UNI EN 1911-1-2-3	Semestrale	Registro delle emissioni	
	TOC			X	UNI EN 12619	Semestrale	Registro delle emissioni	
	IPA			X	UNI EN 1948-1	Semestrale	Registro delle emissioni	
E28	Benzene			X	UNI EN 13649	Semestrale	Registro delle emissioni	
	PCB diossina simili			X	UNI EN 1948-4	Semestrale	Registro delle emissioni	
	SOX			X	UNI EN 14791	Semestrale	Registro delle emissioni	
	NOX			X	UNI 10878	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Polveri			X	UNI EN 13284-1	Semestrale	Registro delle emissioni	
	Silice libera cristallina			X	UNI 10568	Semestrale	Registro delle emissioni	
	CO			X	EN 15058 (equivalente a ISO 12039)	Semestrale	Registro delle emissioni	
	PCDD+PCDF			X	UNI EN 1948-1-2-3	Semestrale	Registro delle emissioni	
	N.B. Il camino E29 si attiva solo in caso di emergenza (By pass filtro F3)							
	E29	Polveri			X	UNI EN 13284-1	Semestrale	Registro delle emissioni
E30	Fe (FeO)			X		Semestrale	Registro delle emissioni	
				X		Semestrale	Registro delle emissioni	




SISTEMI DI TRATTAMENTO FUMI					
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione e periodicità di manutenzione	Parametri di controllo	Modalità e frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E6	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E10	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E15	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E17	Filtro a tessuto	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E21	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E25	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E27	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E28	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna
E29	---	---	---	---	---
E30	Filtro a maniche	Maniche (sostituzione a necessità)	Livello di intasamento maniche	Controllo visivo semestrale	Modulistica interna

EMISSIONI DIFFUSE			
Descrizione	Area di origine	Inquinante/parametro	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
N.A.			

**Scheda J.2. Emissioni in acqua**

MONITORAGGIO INQUINANTI			
Sigla scarico	Parametro	Metodo di misura	Frequenza
N.A.			

SISTEMI DI DEPURAZIONE			
Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio di controllo	Parametri di controllo del corretto funzionamento
N.A.			






Scheda J.3. Rumore

RILIEVI FONOMETRICI ESTERNI						
Postazione di misura	Rumore differenziale	valore	Unità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
Punti di immissione come da relazione tecnica	Vd. Relazione tecnica	Vd. Relazione tecnica	Vd. Relazione tecnica	Annuale o a seguito di modifiche	Relazione tecnica	



**Scheda J.4. Rifiuti**

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI					
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Manutenzione	Rifiuti plastici (070213)	Recupero R13	Caratterizzazione a vista	Area di stoccaggio – triennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Uffici	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (080317)	Smaltimento D15	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Uffici	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (080318)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Forni rotativi	Scorie di fusione (100903)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Impianto formatura	Forme ed anime non utilizzate (100906)	Recupero R5 -R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Impianto forme e impianto anime	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 (100908)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Finitura-molatura Granigliatura:	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 (120117)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo
Manutenzione	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (130205*)	Recupero R13	Certificato analitico	Area di stoccaggio – biennale o in caso di modifiche tecniche	Archivio informatico o cartaceo




Scheda J.4. Rifiuti

CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI				
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Manutenzione	Rifiuti plastici (070213)	Recupero R13	Caratterizzazione a vista	Archivio informatico o cartaceo
Uffici	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (080317)	Smaltimento D15	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Uffici	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (080318)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Forni rotativi	Scorie di fusione (100903)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Impianto formatura	Forme ed anime non utilizzate (100906)	Recupero R5 -R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Impianto forme e impianto anime	Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907 (100908)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Finitura-molatura Granigliatura:	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116 (120117)	Recupero R5 R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Manutenzione	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati (130205*)	Recupero R13	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo


CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI				
Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Manutenzione	Altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 (170604)	Smaltimento D15	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Fusione	Polveri abbattimento fumi (100909)	Smaltimento D15	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo
Raccolta acque pioggia	Acque prima pioggia dilavamento piazzali (161002)	Smaltimento D9 D15	Certificato analitico	Archivio informatico o cartaceo

CONTROLLO RIFIUTI IN INGRESSO				
Attività	Codice CER	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
N.A.				



**Scheda J.5. Monitoraggio acque sotterranee (aggiungere idrocarburi)**

ACQUE SOTTERRANEE				
Piezometro	Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
pozzo	cadmio	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	ferro	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	nichel	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	piombo	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	rame	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Cadmio	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Nichel	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	piombo	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Rame	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Idrocarburi totali	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	PH	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Potenziale Redox e conducibilità elettrica	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	BTX	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Stagno	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Cromo totale	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Cromo VI	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
	Bario	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo
Manganese	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	annuale	Archivio informatico o cartaceo	
Metalli Tab 3 all. V parte III D.Lgs 152/06	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	semestrale (per il 1° anno)	Archivio informatico o cartaceo	
Acque di prima pioggia	Solventi organici aromatici	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	semestrale (per il 1° anno)	Archivio informatico o cartaceo
	BOD	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	semestrale (per il 1° anno)	Archivio informatico o cartaceo
	COD	APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005, 3125	semestrale (per il 1° anno)	Archivio informatico o cartaceo



**Scheda J.6. Manutenzione e calibrazione**

MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE STRUMENTI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO					
Sistema di misura	Metodo di taratura	Frequenza di taratura	Metodo di verifica	Frequenza di verifica	Modalità di registrazione e trasmissione dati
N.A.					

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI PRINCIPALI O PARTI DI ESSO			
Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Vasche raccolta acque meteoriche	Pulizia interna	Annuale (mese Agosto)	Archivio informatico o cartaceo
In accordo con il piano di manutenzione interno			

*Ulteriori condizioni*

- In relazione al monitoraggio delle acque meteoriche destinate al riutilizzo interno, successivamente al primo anno, su richiesta della ditta e sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati, si valuterà se modificare modalità e frequenze di tale monitoraggio.
- Matrice Acque sotterranee: Contestualmente al monitoraggio delle acque sotterranee la ditta deve ricostruire per ogni campionamento la superficie piezometrica.
- Acque Meteoriche: Il gestore deve effettuare la pulizia delle vasche utilizzate per il contenimento delle acque meteoriche come indicato nel corrispondente articolo con frequenza annuale.
- Matrice rumore ad ulteriore specifica di quanto sopra riportato la frequenza di monitoraggio è "in occasione di modifiche e comunque con cadenza almeno annuale".






- L'azienda deve tenere pulito il piazzale e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche attraverso un idoneo programma di pulizia. Gli interventi da effettuare dovranno essere contenuti in apposita procedura operativa e gli esiti dovranno essere riportati su apposito registro;
- L'azienda deve effettuare la pulizia dei piazzali così come riportato nel documento del 15/01/15 M.6.2.09 rev.00 "Piano di manutenzione piazzale attività sporcanti" (allegato 6b) e registrare le operazioni nel Modulo M.6.2.11 rev 00 "Registro controlli trimestrali di manutenzione piazzale attività sporcanti" prevedendo ad integrazione e modifica di quanto ivi riportato una pulizia almeno giornaliera dei piazzali ed un controllo, con relativa pulizia, se necessario, delle polveri presenti sulle tetterie del capannone esistente che con il vento ricadrebbero nei piazzali;
- **entro 60 giorni dal rilascio dell'AIA**, la Ditta deve predisporre concordandolo con ARTA, un piano di monitoraggio ambientale delle aree esterne quale parte integrante del PMC;
- In linea con l'indicazione delle BAT "The overall reduction of noise levels involves developing a noise reduction plan", nell'ottica del miglioramento continuo, l'azienda deve presentare ogni anno un piano di ulteriori interventi per il contenimento delle emissioni sonore su cui ARTA esprimerà le proprie valutazioni;
- Successivamente al primo rilievo, l'azienda deve ripetere la valutazione di impatto acustico con cadenza annuale e comunque in occasione di modifiche.

FATTORI DI EMISSIONE ANNUI (l'azienda dovrà monitorare e trasmettere nell'ambito della relazione annuale gli indicatori di prestazione ambientale di seguito indicati):

FATTORI DI EMISSIONE								
MATRICE ARIA	Emissione			Prodotto finito			Fattore di emissione	
	Inquinante	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura	Valore specifico	Unità di misura
	Monossido di carbonio		kg/anno	Caricato metallico lordo		t/a		kg/t
	Ossidi di azoto		kg/anno			t/a		kg/t
	Polveri totali		kg/anno			t/a		kg/t

FATTORI DI EMISSIONE								
MATRICE ACQUA	Emissione			Prodotto finito			Fattore di emissione	
	Inquinante	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura	Valore specifico	Unità di misura


FATTORI DI EMISSIONE								
MATRICE RIFIUTI	Emissione			Prodotto finito			Fattore di emissione	
	inquinante	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura	Valore specifico	Unità di misura
	Forme ed anime da fonderia utilizzate		kg/anno	Caricato metallico lordo		t/a		kg/t
	Materiale abrasivo di scarto		kg/anno			t/a		kg/t
	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione		kg/anno			t/a		kg/t
	Imballaggi in legno		kg/anno			t/a		kg/t




Altri materiali isolanti	kg/anno				t/a		kg/t
Scorie di fusione	kg/anno				t/a		kg/t
Rifiuti plastici	kg/anno				t/a		kg/t
Pitture e vernici di scarto	kg/anno				t/a		kg/t
Assorbenti/ materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi	kg/anno				t/a		kg/t
Altre emulsioni	kg/anno				t/a		kg/t
Polveri impianti abbattimento fumi	kg/anno				t/a		kg/t
Cere e grassi esauriti	kg/anno				t/a		kg/t
Apparecchiature fuori uso	kg/anno				t/a		kg/t
Imballaggi contenenti residui sostanze pericolose	kg/anno				t/a		kg/t
Materiale refrattario	kg/anno				t/a		kg/t
Soluzioni acquose di scarto	kg/anno				t/a		kg/t
Scari di olio minerali non clorurati	kg/anno				t/a		kg/t

CONSUMI SPECIFICI

CONSUMI SPECIFICI					
Materia prima		Prodotto finito		Consumo specifico	
Tipo	Quantità	Unità di misura	Tipo	Quantità	Unità di misura
				Valore specifico	Unità di misura



<b>Consumi idrici da acquedotto, pozzi, acque meteoriche</b>	mc/anno	Caricato metallico lordo	t/a		mc/t
					mc/t
					MWh/t
					l/t
<b>Energia termica Metano</b>	mc/anno	Caricato metallico lordo	t/a		mc/t
					mc/t
					MWh/anno
					Litri/anno
<b>Energia elettrica</b>	MWh/anno	Caricato metallico lordo	t/a		MWh/t
					l/t
<b>Energia termica gasolio</b>	Litri/anno	Caricato metallico lordo	t/a		l/t
					l/t
<b>Materie prime (ghisa, rottame ferro, rottame ghisa, ritorni)</b>	ton	Getti di ghisa	t/a		t/t
					t/t



**b) GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE ESERCIZIO**

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di quanto riportato nella documentazione prodotta a corredo dell'istanza AIA nel paragrafo di seguito riportato e denominato "J.7 condizioni differenti dal normale esercizio" di cui alla documentazione del 17/07/15 prot. RA/191082 del 21/07/15.

**Scheda J.7. Condizioni differenti dal normale esercizio**

AVVIO E ARRESTO DELL'IMPIANTO
<p>Gli unici impianti che presentano fasi transitorie di avviamenti, arresti e variazioni di input sono i forni rotativi.</p> <p>La durata transitoria dell'operazione è di circa 180 minuti</p>

MALFUNZIONAMENTI E EMERGENZE				
Impianto/emissione	Eventi eccezionali		Valori delle emissioni	Tempi di intervento (ore)
	In condizioni prevedibili (1)	Imprevedibili (2)		
Forno rotativo		Guasto macchina	Riduzione emissioni	Massimo 3 ore
Aspirazione a servizio forni rotativi (E28)	-	- Guasto alla aspirazione - Rottura maniche filtranti	Aumento emissioni	Massimo 3 ore
Spara anime	Arresto processo	Guasto macchina	Riduzione emissioni	Arresto Immediato
Impianto trattamento emissioni spara anime (E1 - E2 - E3 - E4 - E26)	Arresto processo	Guasto aspirazione	Arresto emissioni	Arresto Immediato
Impianto aspirazione sterratura getti (E5 - E7 - E15 - E21 - E23 - E25 - E27 - E30)	Arresto processo	Guasto macchine	Arresto emissioni	Arresto Immediato
		- Guasto aspirazioni - Rottura maniche filtranti	Aumento emissioni polveri	Arresto Immediato
Granigliatrici (E6 - E17 - E18 - E20) Mole (E9 - E10 - E11 - E12)	Arresto processo	Guasto macchine	Arresto emissioni	Arresto Immediato
		- Guasto aspirazioni - Rottura maniche filtranti	Aumento emissioni polveri	Arresto Immediato

(1) avviamento o arresto del processo, fermate temporanee programmate, piani di manutenzione, ecc.  
(2) irregolarità e variazione del processo, delle tecniche di abbattimento e depurazione, avaria delle apparecchiature, ecc.

2. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le misure precauzionali per evitare le emissioni fuggitive e in modo da ridurre al minimo l'inquinamento e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana;



3. In caso si riscontri un'emissione fuggitiva o uno sversamento di qualsiasi sostanza pericolosa, il Gestore è tenuto a darne comunicazione all'ARTA, entro le successive 8 ore, indipendentemente dalle quantità emesse, indicando altresì i provvedimenti intrapresi.
4. Nel caso di malfunzionamento dell'impianto di produzione e/o di abbattimento, ed ancor più nell'ipotesi di interruzione di quest'ultimo il Gestore l'Impianto è tenuto a:
  - Dare comunicazione entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA e all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio.
  - Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento, tempo che dovrà essere definito nell'atto autorizzativo.
  - In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che, salvo diversamente indicato nell'AIA, la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al Distretto Provinciale ARTA competente.
  - I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito Registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.
5. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare una polizza fideiussoria, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, a copertura degli eventuali danni ambientali nella fase di esercizio dell'impianto; nelle more restano valide le garanzie già prestate a favore di enti pubblici valide alla data del presente provvedimento. Nel caso in cui i contratti relativi alle suddette garanzie dovessero scadere prima dell'emanazione del regolamento regionale, gli stessi contratti devono essere rinnovati alle stesse condizioni.

#### **c) PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE**


Annualmente, contestualmente al report annuale, la ditta deve proporre un piano di miglioramento ambientale, corredato dalle tempistiche per la realizzazione degli interventi ivi previsti.

#### **d) ACQUE SOTTERRANEE E SUOLO**

L'azienda ha avviato le procedure di cui al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/06 e dovrà tenere aggiornata l'Autorità Competente di tutti gli approfondimenti effettuati nell'ambito di tale procedura.

#### **e) MATERIE PRIME:**

1. E' fatto divieto di utilizzare quale materia prima il coke di petrolio, in quanto tale materiale non è compreso negli agenti carburanti compresi nel BREF per i forni rotativi. L'antracite può essere utilizzata a condizione che presenti le medesime caratteristiche di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06. In alternativa, è consentito l'utilizzo della grafite come agente carburante.
2. In merito alle procedure di accettazione dei rottami metallici e all'obbligo di sorveglianza radiometrica, si prescrive l'utilizzo di un portale o di strumentazione portatile adeguata allo scopo. L'attuale normativa prevede, infatti, che chiunque a scopo industriale o commerciale compia attività di fusione o raccolta e deposito di rottami metallici debba eseguire una "sorveglianza radiometrica". La sorveglianza radiometrica è da intendersi come controllo, sia visivo che tramite appositi strumenti, della presenza di sostanze radioattive nei rottami metallici. Le fonderie di seconda fusione che utilizzano rottami per la fusione devono effettuare un controllo, preliminare in fase di acquisto ed al conferimento presso l'azienda,



della eventuale radioattività di questi materiali mediante esame visivo e con l'utilizzo di apposita strumentazione. La ditta deve effettuare controlli anche nei provini di fusione, nelle scorie e nelle polveri del processo.

3. L'azienda non può usare materie prime differenti rispetto a quelle indicate in fase di istanza di autorizzazione. Qualora l'azienda intenda usare nuove materie prime, dovrà preventivamente darne comunicazione presentando apposita istanza di modifica dell'AIA.

#### **f) SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE:**

Come stabilito dal BREF di settore, l'azienda deve adottare un sistema di gestione ambientale, che deve contenere quanto indicato a pag. 316 del BREF di settore, par. 5.1.

Come dichiarato dall'Azienda, la stessa avendolo già avviato, deve realizzare ed implementare un SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001. Detto intervento deve essere completato entro il 2016, dandone evidenza alla ARTA e alla Autorità Competente.

### **Art . 10 PRESCRIZIONI GENERALI**

#### **a) ADEGUAMENTO IMPIANTO**

- a.1) Il gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento, è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento la data di conclusione dei lavori, l'elenco dettagliato delle modifiche apportate e la data in cui è prevista l'entrata in esercizio della parte di impianto adeguata;
- a.2) Nel caso in cui, a seguito dell'adeguamento si renda necessaria l'attivazione di una o più nuove emissioni, le stesse vanno caratterizzate analiticamente per verificare la rispondenza ai limiti prescritti. I relativi certificati analitici vanno trasmessi all'autorità Competente ed al Distretto Provinciale ARTA entro 30 gg dalla data di effettuazione dei prelievi, ove non diversamente disposto dal presente provvedimento;
- a.3) Il gestore dell'impianto deve inoltre comunicare al Responsabile del Procedimento l'adeguamento complessivo dell'impianto non oltre 30 (trenta) giorni dall'effettuazione dello stesso.

#### **b) GESTIONE DELL'IMPIANTO A REGIME**

- b.1) I sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza. La documentazione attestante la manutenzione deve essere conservata presso l'impianto;
- b.2) È fatto obbligo di annotare a firma del Gestore, su apposito registro con pagine numerate e regolarmente bollate, le seguenti informazioni relative a controlli analitici effettuati sulle matrici ambientali quali data, orario, risultati analitici, caratteristiche di funzionamento esistenti al momento dei prelievi nonché le informazioni relative alla manutenzione dei sistemi di abbattimento riportando i seguenti parametri: data, orario, tipo di manutenzione, descrizione dell'intervento eventuale rifiuto prodotto. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'organo di controllo e tenuto presso l'impianto.
- b.3) Nell'eventualità di dismissione di apparecchiature obsolete, i macchinari da installare devono essere a minor consumo energetico, con sistemi di controllo automatico anziché



manuali (es. sistemi a velocità variabile per pompe e ventilatori, motori elettrici ad alta efficienza, motori elettrici correttamente dimensionati).

- b.4) Il ciclo produttivo e le modalità gestionali devono essere conformi a quanto descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento.
- b.5) I sistemi di contenimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza.
- b.6) Tutti i punti di emissione, attivi e non, devono essere campionabili e raggiungibili in sicurezza;
- b.7) Tutti gli autocontrolli dovranno essere correlati alle condizioni di carico del forno.

**c) LIMITI E CONDIZIONI DA RISPETTARE**

- c.1) Il gestore è tenuto a rispettare nell'esercizio dell'impianto i limiti di emissione e le condizioni riportate nel presente provvedimento;
  - c.2) Il gestore dell'impianto, come previsto dall'art. 29-decies comma 5 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., deve fornire agli organi di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica.
- d) INQUINAMENTO DEL SUOLO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La ditta ha presentato il seguente piano da attuarsi in caso di dismissione dell'impianto.

<b>ARRESTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO</b>	
In caso di dismissione del sito produttivo, si provvede ad attuare il seguente programma:	
Attività	Interventi di verifica dello stato di inquinamento del suolo
Rimozione di tutte le materie prime, ausiliarie e prodotti vari presenti nell'unità produttiva	
Rimozione di tutti gli eventuali residui e rifiuti presenti	Monitoraggio a campione dello stato del suolo sottostante le aree di stoccaggio dei rifiuti
Smantellamento (ed eventuale rottamazione) degli impianti produttivi e tecnologici	
Demolizione delle strutture edili	
Rimozione delle reti interrate (rete gas, rete distribuzione energia elettrica, rete acque civili, rete idrica antincendio, rete fognaria)	Controllo delle eventuali perdite da rete fognaria; in caso positivo, approfondimento dell'indagine mediante carotaggi del suolo ed installazione di piezometri per verifica qualità acqua falda sottostante
Chiusura del pozzo di emungimento acque	
Rimozione serbatoio interrato di gasolio per autotrazione	Controllo delle eventuali perdite del serbatoio; in caso positivo, approfondimento dell'indagine mediante carotaggi del suolo ed installazione di piezometri per verifica qualità acqua falda sottostante
Si conferma che nello stabilimento non sono presenti strutture edilizie o impianti che contengono materiali pericolosi quali, ad esempio, amianto, halon o PCB	



d.1) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione, con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia. Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.. Il Gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell'art. 9 (Siti industriali dimessi), dell'Allegato 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati - luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche;
- Comune territorialmente competente;
- ARTA Distretto provinciale competente;
- ASL territorialmente competente;
- Provincia territorialmente competente;
- Autorità Competente per l'AIA.

d.2) Il Gestore deve effettuare un deposito cauzionale, entro 180 (centottanta) giorni dalla emanazione delle modalità da stabilire con apposito provvedimento regionale, relativo alla fase cessazione dell'attività qualora sia necessaria la bonifica e il ripristino ambientale, nelle more restano validi i depositi cauzionali già versati a favore dei enti pubblici e validi alla data in vigore del presente provvedimento.

#### e) **MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE**

- e.1) In caso di modifica dell'impianto si applica quanto disposto all'art. 29-nonies del D. lgs 152/06 e ss.mm.ii;
- e.2) Nel caso di variazione della titolarità della Gestione dell'Impianto, deve essere data comunicazione all'Autorità Competente secondo le modalità previste dalla DGR n. 862 del 13.08.2007;
- e.3) L'attivazione di nuove emissioni, idriche-atmosferiche-sonore-rifiuti, conseguenti a modifiche non sostanziali dell'impianto, deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA.  
Inoltre, per le emissioni in atmosfera, detta comunicazione deve contenere anche la data di messa a regime dell'impianto. Nei successivi 15 giorni dalla data di messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà effettuare la marcia controllata con almeno due controlli nelle più gravose condizioni di esercizio e comunicarne l'esito all'Autorità Competente e al Dipartimento Provinciale ARTA. La presente prescrizione non si applica ai punti di emissione scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272, comma 1 e 5 del D. Lgs. 152/06 e a quelli non sottoposti ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 269, comma 14.

### **Art. 11 IMPIANTI INATTIVI**





- 1) Le apparecchiature inattive, in attesa che l'azienda decida circa il loro futuro riutilizzo, devono essere disconnesse, svuotate, poste in condizioni di sicurezza e sottoposte ai necessari interventi di manutenzione. Sulle stesse deve essere apposta idonea cartellonistica atta ad identificarne la funzione e lo stato di non utilizzo. L'esercizio degli impianti inattivi potrà avvenire solo previo adeguamento alle BAT ed espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Competente. I camini inattivi devono essere chiusi e sigillati al fine di impedire la fuoriuscita di eventuali emissioni.
- 2) l'azienda deve presentare entro il 30/06/2016 un progetto sulla dismissione o utilizzazione di tutti gli impianti inattivi, su cui ARTA esprimerà le proprie valutazioni, che contenga il cronoprogramma dei lavori ed i seguenti elaborati:
  - L'elenco di tutti gli impianti e le apparecchiature inattive presenti nel sito industriale, riportate su planimetria dedicata, differenziando gli impianti definitivamente dismessi da quelli che l'azienda ritiene di poter riutilizzare previo adeguamento.
  - La descrizione, anche mediante documentazione fotografica, dello stato di conservazione degli impianti inattivi, presentando il programma degli interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le apparecchiature e relative strutture, fino al riutilizzo e/o allo smantellamento definitivo.
- 3) Con riferimento al Piano di manutenzione degli impianti dismessi ed alla messa in sicurezza, bonifica e smantellamento delle apparecchiature non più utilizzate, la Ditta come già da essa dichiarato, deve estendere il Modulo Procedura di manutenzione e messa in sicurezza periodico impianti dismessi o inattivi e registro dei controlli trimestrali M.6.2.10 Rev. 00 del Manuale di Qualità relativo al tipo di macchina/impianto denominato "Spara anime", già prodotto a titolo di esempio, a tutti gli impianti e macchinari dismessi o inattivi. Tale modulistica deve essere accompagnata da un elenco di tutti gli impianti/macchinari dismessi e inattivi; tale verifica iniziale e la relativa compilazione, **prevista trimestralmente**, deve inizialmente avvenire **entro 7 giorni** dal riavvio dell'attività produttiva e messa a disposizione degli enti.

#### Art. 12

#### APPLICAZIONE DELLE MTD (MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI)

Nell'elaborato tecnico descrittivo definitivo sono riportate le tabelle riassuntive nelle quali sono illustrate le BAT di settore che la ditta ha dichiarato di applicare.

#### Art. 13

Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).





#### Art. 14

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

#### Art. 15

L'azienda ha presentato lo screening per la verifica dell'obbligo di assoggettabilità alla Relazione di Riferimento effettuata ai sensi del **Decreto del Ministero dell'Ambiente 272 del 13/11/2014**, con nota datata settembre 2015 acquisita al prot. RA/291853 del 19/11/2015 e successivamente integrata con nota del 29/12/2015, assunta al prot. RA/12490 del 20/01/16 .

Alla luce della documentazione prodotta, si accoglie la valutazione effettuata dall'azienda circa la non assoggettabilità all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. Il Gestore deve utilizzare, a partire dal riavvio dello stabilimento, un serbatoio per il gasolio fuori terra e trasferire in esso il contenuto del serbatoio interrato esistente;
2. Il Gestore deve effettuare le analisi necessarie provvedendo alla bonifica ed all'effettuazione di tutti gli adempimenti di legge; la ditta deve fornire le attestazioni sulle modalità di dismissione del serbatoio interrato;
3. tutte le tubazioni di gasolio devono essere poste fuori terra, su aree impermeabilizzate e delimitate da cordoli, come anche le aree di travaso.
4. I prodotti contenenti sostanze pericolose pertinenti (distaccanti) dovranno essere stoccati e manipolati su aree impermeabilizzate e coperte.

#### Art. 16

Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'AIA n.64/26 del 27/06/2008 e ss.mm.ii.

#### Art. 17

L'ARTA accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore. Il Piano dei Controlli verrà inviato da Arta all'A.C. dopo il rilascio del presente provvedimento.

#### Art. 18

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, da luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

#### Art. 19


La validità del presente atto è comunque subordinata alla realizzazione degli interventi prescritti previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati anche se non contemplati nel presente provvedimento. Resta di competenza della ditta richiedere e tempestivamente ogni autorizzazione necessaria allo scopo di realizzare gli interventi stessi improrogabilmente entro la prescritta tempistica.

**Art. 20**

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene trasmesso, ai sensi di legge, alla ditta Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A. sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE) nella persona del Gestore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" del DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE  
(Diana Melfi)



---

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Iris Flacco)




---

Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

29.01.2016

X RICEVUTA



---

COMUNE DI MARTINSICURO

